

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 194/CGF – RIUNIONE DEL 21 MARZO 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. PORTOS C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLOTTO FONDIARIA C5/ PORTOS C5 FEMMINILE DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 540 del 25.2.0211)

L’incontro di Calcio a Cinque Serie A femminile tra le squadre dell’Isolotto Fondiaria Calcio 5 e quella del Portos Calcio a 5 veniva interrotto dall’arbitro al minuto 2,42 del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco allorquando la squadra ospite stava vincendo per 3 a 1.

Riferisce in proposito il direttore di gara, con ampio ed esauriente supplemento di referto, che sul detto terreno di gioco si era formata un’eccessiva condensa costituente insuperabile ostacolo al regolare svolgimento della partita, e che tale condensa, nonostante gli accorgimenti intrapresi, continuava ad espandersi senza poter venir arrestata e diminuita.

L’arbitro completava il proprio rapporto ricordando di essersi consultato con i capitani delle due squadre, ottenendo risposta confermativa dell’elevato rischio per l’incolumità delle giocatrici e che, effettuato un ulteriore sopralluogo venti minuti dopo l’iniziale provvedimento sospensivo, lo stato dei luoghi risultava immutato se non peggiorato, determinando la definitiva sospensione della gara.

Subito dopo la società ospite proponeva riserva scritta ritenendo responsabile quella ospitante, annunciando l’intenzione di procedere nelle “opportune sedi” alle quali, infatti, ricorrea.

Il Giudice Sportivo riteneva che la sospensione fosse da addebitare a “sopravvenuta causa di forza maggiore” e pertanto disattendeva il reclamo disponendo la remissione degli atti alla Divisione competente per la ripetizione dell’incontro.

Avverso tale statuizione propone tempestivo reclamo la soc. Portos, resiste la Isolotto Fondiaria riportandosi alla memoria di prime cure.

Il gravame è fondato e va pertanto accolto.

La mancata regolare conclusione della partita deve ritenersi determinata dall’inefficienza dell’impianto di gioco della quale, a norma delle vigenti disposizioni, deve rispondere la società ospitante.

Come correttamente ricorda la ricorrente, gli artt. 3 e 5 del Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque per gli incontri che si disputano “al chiuso”, prescrive che “l’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare”, determinando in tal modo, con specifica previsione, l’obbligo gravante sulla società ospitante di tenere il terreno di gioco in stato di agibilità anche in riferimento al particolare inconveniente verificatosi nella fattispecie.

La disposizione in richiamo potrebbe venir superata soltanto nell’ipotesi di condizioni atmosferiche assolutamente eccezionali, nel presente caso escluse sia dalla refertazione, sia dalle

ammissioni contenute nelle deduzioni difensive rese in prime cure della società appellata alle quali quest'ultima si è riportata in questo grado del processo.

Ricorda, infatti, la società Portos, di aver segnalato più volte l'inconveniente al Comune di Firenze, proprietario dell'impianto, precisando altresì che, nonostante gli interventi, al termine del primo tempo non era stato possibile eliminare la condensa: resta dunque accertato il difetto del terreno di gioco e la sua indipendenza da cause di forza maggiore come contrariamente ritenuto dal primo Giudice.

Sulla base delle ricordate disposizioni regolamentari e delle ammissioni di parte, la Corte, rilevato che la sospensione definitiva della gara deve essere ascritta al cattivo stato di manutenzione dell'impianto che non ha consentito il regolare svolgimento della gara, ritenuto altresì che non risulta provata alcuna eccezionale gravità dell'evento atmosferico, considerato che la società ospitante è responsabile, a sensi dell'art. 17, comma 1 C.G.S., della mancata conclusione dell'incontro, accoglie il reclamo pronunciando come in dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Portos C5 Femminile di Ascoli Piceno, annulla la delibera impugnata ed infligge alla società A.S.D. Isolotto Fondiaria C5 la punizione sportiva della perdita della gara su indicata per 0-6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. PRATO RINALDO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL CALC. BALDELLI MANUEL SEGUITO GARA TRIANGOLARI DI COPPA ITALIA PRATO RINALDO/L.C. FIVE MARTINA DEL 28.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012)

Con Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara Prato Rinaldo/LC Five Martina disputata il 28.2.2012 per triangolari di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, comminava a Baldelli Manuel, calciatore del Prato Rinaldo la squalifica fino al 30.4.2012, essendo stato egli "espulso per aver colpito con un pugno un avversario, alla notifica del provvedimento inveiva contro l'arbitro. A fine gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco ingiuriando e minacciando i calciatori avversari"

Nel ricorso del 9.3.2012, l'ASD Prato Rinaldo contesta parte del referto arbitrale sostenendo, a smentita delle risultanze dello stesso, che: a) il Baldelli dopo l'espulsione si recava sugli spalti ove si intratteneva in conversazione col Commissario degli arbitri e con l'allenatore del Palestrina Calcio a Cinque, signor Massimo Mannino; b) a fine gara, non è tornato sul campo di gioco ma è rimasto "per tutto il tempo in compagnia "dei soggetti sopra menzionati. Conclusivamente, il ricorrente chiede, in via principale, che la squalifica venga ridotta e computata "a giornate" e, in via istruttoria, che a comprova del contenuto del ricorso venga ascoltato il Commissario degli arbitri presente alla gara in questione.

Il ricorso va rigettato.

Nel referto l'arbitro non mostra incertezze nel descrivere il comportamento del Baldelli quale autore, nel terreno di gioco, del descritto comportamento violento. Inoltre il medesimo, dopo l'espulsione, inveiva nei confronti dello stesso direttore di gara e rivolgeva minacce verso i giocatori avversari, dopo essersi allontanato dagli spettatori presso i quali si era recato ed essere poi tornato sul campo.

Non ritiene il Collegio di accedere alla richiesta istruttoria, stante il chiaro e noto valore di fonte privilegiata conferito al referto arbitrale dall'art. 35 comma 1 C.G.S..

La stessa entità della sanzione appare congrua, tenuto conto del disposto di cui all'art. 19 comma 4 lett. a) e b) e comma 10 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Prato Rinaldo Calcio A5 di San Cesareo (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIGNOR GALBIATI MARCELLO (ALLENATORE A.S.D. SAN BIAGIO MONZA 1995) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SAN BIAGIO MONZA 1995/AYMAVILLES CALCIO A 5 DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 594 del 7.3.2012)

Con la decisione oggi impugnata il Giudice Sportivo della Divisione Calcio A5 infliggeva a Marcello Galbiati, allenatore della San Biagio Monza 1935, la squalifica per 4 gare in quanto dopo essere stato allontanato (nel corso della gara disputata dalla sua squadra contro lo Aymavilles Calcio a 5) aveva rivolto all'arbitro frasi irrispettose e, dopo la notifica del provvedimento, aveva tenuto nei confronti di questo un comportamento offensivo e minaccioso.

Contro tale pronuncia il tecnico ha proposto appello a questa Corte chiedendo l'applicazione di una sanzione più proporzionata rispetto alla condotta.

Ciò premesso, la Corte rileva che, indiscussa rimanendo la posizione in essere da parte dell'appellante della condotta analiticamente descritta nel referto arbitrale, più adeguata rispetto ai fatti e conforme rispetto alle disposizioni vigenti, si rivela la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, tenuto conto che alla pena edittale di 2 giornate va aggiunta quella di un'ulteriore gara in ragione della reiterazione del comportamento offensivo.

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Marcello Galbiati riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 29 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete